

Ordinanza doganale sulla navigazione aerea

631.254.1

del 7 luglio 1950 (Stato il 23 giugno 1998)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 53 a 56 e 128 della legge federale del 1° ottobre 1925¹ sulle dogane (detta qui di seguito «legge sulle dogane»);

visti gli articoli 9, 10, 17, 36 e 105 della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea,

decreta:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Agli effetti della presente ordinanza s'intende per:

1. *Esercente l'aerodromo*: il titolare di una concessione o di un'autorizzazione per la costruzione o l'esercizio di un aerodromo.
2. *Capo dell'aerodromo*: la persona responsabile dell'aerodromo prevista dall'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948³ sulla navigazione aerea.
3. *Impresa di trasporti aerei*: l'impresa che eseguisce, per professione, trasporti aerei internazionali.
4. *Aeromobile di linea*: l'aeromobile messo in servizio da una impresa concessionaria su una linea internazionale esercitata regolarmente.
5. *Comandante*: la persona responsabile a bordo dell'aeromobile.
6. *Carico*: l'insieme delle merci a bordo dell'aeromobile.
7. *Manifesto di carico*: elenco del carico.

Art. 2

Campo di applicazione, prescrizioni esecutive

¹ La presente ordinanza si applica a tutti gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono, agli aerodromi doganali ed agli uffici doganali svizzeri, aperti negli aerodromi situati all'estero.

² Sono riservate le disposizioni speciali degli accordi internazionali.

³ ...⁴

RU 1950 II 635

1 RS 631.0

2 RS 748.0

3 RS 748.0

4 Abrogato dall'art. 3 del DCF del 13 ott. 1951 (RS 172.011.1).

Art. 3

Osservanza delle
prescrizioni
doganali

¹ Entrando in Svizzera, tutte le persone a bordo di un aeromobile sono tenute, non appena sorvolata la linea doganale, ad osservare le prescrizioni della legislazione doganale.

² Partendo dalla Svizzera le disposizioni doganali devono essere rispettate fino all'entrata nello spazio aereo estero.

Art. 4

Polizia doganale

¹ Ogni aeromobile in volo deve, in qualunque momento, conformarsi alle istruzioni doganali che gli sono date da terra o dall'aria. Per trasmettere dette istruzioni la dogana può far capo agli organi della polizia aerea.

² La vigilanza doganale sul traffico aereo si estende all'intero spazio aereo svizzero. Essa può estendersi a tutti gli aerodromi situati su territorio svizzero.

³ Gli agenti doganali hanno il diritto d'informarsi presso i capi degli aerodromi sul movimento degli aeromobili e di consultare il giornale degli arrivi e delle partenze. Essi hanno parimente il diritto di esaminare i documenti di bordo degli aeromobili.

Art. 5

Limitazione di
luogo
a. Varco della
frontiera

L'Ufficio aeronautico federale può designare, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, i punti tra i quali il confine politico e la linea doganale non possono essere varcati.

Art. 6

b. Per la partenza
e l'arrivo

¹ Ogni aeromobile che si dirige all'estero o ne proviene deve prendere il volo od atterrare su un aerodromo doganale. La Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'Ufficio aeronautico federale, autorizzare eccezionalmente l'uso di un altro aerodromo verso pagamento delle tasse regolamentari e delle spese.

² A condizione che gli aeromobili non trasportino merce alcuna, la Direzione generale delle dogane può autorizzare i voli senza scalo, che utilizzano in parte lo spazio aereo estero, eseguiti:

1. da un aeroporto svizzero direttamente a destinazione di un altro aeroporto svizzero;
2. da un aeroporto svizzero con ritorno allo stesso aeroporto.

Questi voli possono essere eseguiti senza formalità doganali, anche partendo da un aerodromo non doganale. Sono riservate le misure di controllo prese dalla Direzione generale delle dogane.

Art. 7

Sorvolo

¹ Il sorvolo del territorio doganale svizzero, senza scalo e senza lancio di merci, non è soggetto a formalità doganale alcuna.

² Sono riservate le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 8 e 10.

Art. 8Atterramento
fuori di un aereo-
dromo doganale

¹ Se un aeromobile proveniente dall'estero è costretto ad atterrare fuori di un aerodromo autorizzato, il comandante deve annunciarsi senz'indugio alle autorità della località più vicina. Queste ultime devono avvertire gli organi della polizia aerea che, a loro volta, avvertono l'Amministrazione delle dogane. Nell'attesa degli agenti doganali l'aeromobile rimane, insieme con l'equipaggio, i passeggeri e il carico, sotto vigilanza dell'autorità locale. Il rappresentante dell'autorità locale e il comandante devono proibire all'equipaggio ed ai passeggeri di allontanarsi ed impedire qualsiasi trasporto del carico fuori del luogo di atterramento, purchè non siano in pericolo la vita degli occupanti o il carico.

² Se un aeromobile proveniente direttamente dall'estero è costretto ad atterrare su un aerodromo non doganale, il capo di questo aerodromo o, in sua assenza, il comandante è tenuto ad avvertire l'ufficio doganale competente ed a prendere le disposizioni indicate nel capoverso 1. Se lo scalo è soltanto di breve durata e l'aeromobile prosegue immediatamente la sua rotta con le stesse persone e senza modificazione alcuna del carico, non è necessario di avvertire senz'indugio le autorità doganali. Il capo dell'aerodromo deve certificare sui documenti di bordo che nessuna modificazione ha avuto luogo durante lo scalo. Non appena partito l'aeromobile, dev'essere mandato un rapporto all'ufficio doganale competente.

³ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano parimente agli aeromobili a destinazione dell'estero e per i quali fossero già state compiute le formalità doganali di partenza.

⁴ Il comandante, il proprietario e l'esercente dell'aeromobile rispondono solidalmente delle spese cagionate all'Amministrazione delle dogane dall'atterramento fuori di un aerodromo doganale.

Art. 9Aeromobili non
dirigibili o senza
pilota

È vietato trasportare, a destinazione od in provenienza dall'estero, delle merci con aeromobili non dirigibili o senza pilota.

Art. 10

Lancio

¹ Salvo pericolo imminente e con riserva delle eccezioni previste dal Consiglio federale, è vietato gettare merci da un aeromobile in volo.

² Il comandante di un aeromobile proveniente dall'estero, che abbia dovuto gettare delle merci sopra il territorio doganale svizzero, è tenu-

to ad informarne immediatamente e spontaneamente l'ufficio doganale al momento dell'atterramento. Trattandosi di un aeromobile che sorvoli il territorio doganale svizzero senza scalo o che abbia già adempiuto le formalità doganali di partenza dalla Svizzera, il pilota deve atterrare su un aerodromo doganale svizzero.

Art. 11

Reati doganali

Ai reati doganali commessi nel traffico aereo sono applicabili le disposizioni penali della legge sulle dogane.

Capo II. Aerodromi doganali

Art. 12

Designazione, pubblicazione

Dopo aver sentito le autorità cantonali interessate e d'intesa con l'Ufficio aeronautico federale, la Direzione generale delle dogane designa gli aerodromi doganali. Essa ne pubblica l'elenco.

Art. 13

Tutela degli interessi doganali

¹ La disposizione dell'aerodromo e degli uffici deve tener conto delle esigenze del servizio doganale. Per quanto siano toccati gli interessi dell'Amministrazione delle dogane, i piani dell'aerodromo e degli edifici d'esercizio (aerostazione, capannoni ed altre costruzioni), come pure qualsiasi progetto di ampliamento o di trasformazione, devono essere sottoposti, per esame, alla Direzione generale delle dogane. Le istruzioni date in proposito dalla Direzione generale delle dogane devono essere osservate dall' esercente.

² La Direzione generale delle dogane può, in ogni tempo, chiedere all' esercente di costruire o di completare gli impianti destinati a garantire o ad aumentare la sicurezza doganale.

Art. 14

Messa a disposizione di uffici ed altri locali doganali

¹ L' esercente è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione delle dogane i locali necessari al suo servizio, compresi i laboratori, gli apparecchi per pesare, ecc., ed a provvedere a mantenerli in efficienza. Questi locali devono essere provvisti di tutti gli impianti necessari per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua.

² Inoltre, l' esercente è tenuto a mettere a disposizione della dogana i locali e gli impianti necessari per la visita dei viaggiatori e dei loro bagagli, come pure per lo sdoganamento e il deposito temporaneo delle merci.

³ L'Amministrazione delle dogane non paga pigione per l'uso nè assume spese per la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione e la riparazione dei locali e degli impianti messi a sua disposizione, salvo le

spese per l'arredamento interno, il riscaldamento e la pulizia dei locali indicati nel capoverso 1.

Art. 15

Vigilanza
doganale

¹ La vigilanza doganale si estende all'intero aerodromo. Gli agenti doganali sono autorizzati, nell'esercizio delle loro funzioni, ad entrare in ogni tempo negli edifici d'esercizio, nelle rimesse e officine, ed a prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza doganale. In particolare, essi possono visitare ogni apparecchio posato sull'aerodromo, come pure interrogare e sottoporre alla visita personale qualsiasi persona sospetta incontrata nella cinta dell'aerodromo. Essi sono parimente autorizzati a trattenere gli aeromobili fin tanto che sono terminate le operazioni doganali.

² Gli agenti doganali sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti atti ad evitare infortuni.

Art. 16

Uffici doganali:
a. Competenze

¹ Dopo aver sentito l'esercente e le imprese di trasporti aerei, la Direzione generale delle dogane determina e pubblica le competenze degli uffici doganali, conformemente all'articolo 44 del regolamento d'esecuzione del 10 luglio 1926⁵ della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (detto qui di seguito «regolamento d'esecuzione della legge sulle dogane»). Essa decide altresì quali uffici doganali debbano essere occupati in permanenza durante l'orario di servizio e quali solo a speciale richiesta.

² Per il disbrigo delle formalità doganali su aerodromi con uffici doganali non occupati in permanenza devono essere riscosse le tasse regolamentari, eccetto che si tratti di aeromobili di linea.

Art. 17

b. Orario per lo
sdoganamento

¹ Dopo aver sentito l'esercente e le imprese di trasporti aerei, la Direzione generale delle dogane fissa le ore di apertura degli uffici doganali per la visita delle persone e lo sdoganamento delle merci; essa ne informa il pubblico.

² Gli uffici doganali possono sdoganare immediatamente, verso pagamento delle tasse regolamentari, le merci del traffico commerciale giunte per aeromobile fuori dell'orario di servizio, come pure in domenica e giorni festivi ufficiali.

⁵ RS 631.01. Ora: Ordinanza della L sulle dogane (OLD).

Art. 18

c. Luoghi ufficialmente designati e area d'imbarco

¹ L'ufficio doganale designa, d'intesa con il capo dell'aerodromo; i posti, i magazzini merci e i locali considerati come luoghi ufficiali per le operazioni di sdoganamento, nel senso dell'articolo 45 capoverso 1 del regolamento d'esecuzione della legge sulle dogane. Purchè l'effettivo del personale lo permetta e circostanze speciali lo giustifichino, l'ufficio doganale può procedere ad operazioni doganali fuori dei posti ufficialmente designati, verso pagamento delle tasse regolamentari.

² L'imbarco e lo sbarco dell'equipaggio e dei passeggeri, come pure lo scarico ed il carico della merce, devono svolgersi nella parte dell'area d'imbarco designata come posto ufficiale. Questa zona è riservata agli aeromobili soggetti al controllo doganale.

³ Qualora la sicurezza doganale lo esiga e la disposizione dei luoghi lo permetta, posti speciali nella parte dell'area d'imbarco designata come luogo ufficiale devono, d'intesa con il capo dell'aerodromo, essere riservati agli aeromobili in partenza, agli aeromobili in arrivo, ai velivoli da turismo e da sport, come pure agli aeromobili adibiti esclusivamente al trasporto delle merci.

⁴ Nottetempo, l'area d'imbarco e le vie di accesso ai locali doganali devono essere convenientemente illuminate senza spese per la dogana.

Art. 19

d. Magazzini merci e capannoni doganali

Di massima, i magazzini merci doganali sono riservati esclusivamente alle merci da sdoganare all'importazione, in transito o all'esportazione. I capannoni che fanno parte dell'area ufficiale servono, di massima, per il posteggio degli aeromobili sotto controllo doganale.

Art. 20

Regolamento degli aerodromi doganali

Nessun regolamento sull'esercizio di un aerodromo doganale può contenere disposizioni contrarie alla presente ordinanza.

Art. 21

Aeroporti doganali per idrovolanti

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia agli aeroporti per idrovolanti.

Capo III. Obblighi del capo dell'aerodromo e delle imprese di trasporti aerei

Art. 22

Obblighi del capo dell'aerodromo
a. Aerodromi con ufficio doganale occupato in permanenza durante l'orario di servizio

¹ Il capo dell'aerodromo annuncia all'ufficio doganale l'arrivo e la partenza di ogni aeromobile, in provenienza od a destinazione dell'estero, che non figuri in un orario. Inoltre, quando sia stato convenuto che le imprese di trasporti aerei non assumono esse stesse tale obbligo, egli deve parimente annunciare all'ufficio doganale qualsiasi ritardo o anticipo sull'orario degli aeromobili di linea.

² Prima dell'arrivo o della partenza di un aeromobile in provenienza o a destinazione dell'estero, il capo dell'aerodromo fa allontanare dalla parte dell'area d'imbarco designata come luogo ufficiale tutte le persone estranee alle operazioni doganali. Egli può, con il consenso dell'ufficio doganale, autorizzare delle eccezioni.

³ All'arrivo di un aeromobile proveniente dall'estero, il capo dell'aerodromo dirige l'equipaggio ed i passeggeri verso l'ufficio doganale impedendo qualsiasi contatto con terzi. Egli provvede a far sbarcare il carico per farlo sottoporre al controllo doganale.

⁴ All'annuncio della partenza di un aeromobile a destinazione dell'estero, il capo dell'aerodromo indica al comandante le formalità doganali da adempiere. Al momento della partenza, il capo dell'aerodromo dirige l'equipaggio ed i viaggiatori direttamente all'aeromobile dopo il loro passaggio in dogana e provvede all'imbarco del carico.

⁵ Le disposizioni dei capoversi 3 e 4 del presente articolo non si applicano all'arrivo ed alla partenza di aeromobili appartenenti ad un'impresa di trasporti aerei che abbia un agente sul posto.

⁶ A richiesta dell'amministratore dell'ufficio doganale o del suo sostituto, il capo dell'aerodromo è tenuto ad accompagnare gli agenti doganali durante i controlli compiuti entro la cinta dell'aerodromo.

Art. 23

b. Aerodromi con ufficio doganale non occupato in permanenza

¹ Oltre agli obblighi indicati nell'articolo 22, il capo responsabile dell'aerodromo è tenuto a prendere, in assenza degli agenti doganali, tutti i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi doganali.

² In particolare, egli avverte il più rapidamente possibile l'ufficio doganale incaricato delle operazioni sull'aerodromo dell'arrivo di un aeromobile proveniente dall'estero e prende tutte le disposizioni necessarie per trasportare gli agenti doganali senza spese per l'Amministrazione delle dogane.

³ Se l'aeromobile atterra prima dell'arrivo degli agenti doganali, il capo dell'aerodromo trattiene l'apparecchio, l'equipaggio, i passeggeri ed il carico e prende in consegna i documenti di bordo. Egli può autorizza-

re lo scarico dei bagagli ed il loro trasporto al locale di visita della dogana. Salvo pericolo imminente, egli deve vietare qualsiasi altra manipolazione del carico, come pure ogni contatto dell'equipaggio e dei passeggeri con terzi.

⁴ Se l'aeromobile riparte immediatamente a destinazione dell'estero con gli stessi passeggeri e con lo stesso carico, il capo dell'aerodromo deve certificare sui documenti di bordo che nessuna modificazione ha avuto luogo durante lo scalo. Egli ne fa rapporto all'ufficio doganale.

⁵ Il capo dell'aerodromo deve annunciare in tempo utile all'ufficio doganale ogni partenza di un aeromobile a destinazione dell'estero. Egli è tenuto ad impedire che l'apparecchio parta prima dell'arrivo degli agenti doganali.

Art. 24

c. Sostituti

Per l'adempimento degli obblighi precisati dalla presente ordinanza, il capo responsabile di un aerodromo può incaricare uno o più funzionari della direzione dell'aerodromo di agire in nome suo.

Art. 25

Obblighi delle imprese di trasporti aerei
a. Orari

¹ Le imprese di trasporti aerei sono tenute a fornire gratuitamente all'Amministrazione delle dogane il numero richiesto di orari.

² La durata degli scali deve permettere di eseguire correttamente le operazioni doganali.

³ I progetti di orari delle imprese di trasporti aerei devono, a richiesta, essere sottoposti per parere alla Direzione generale delle dogane dall'Ufficio aeronautico federale.

Art. 26

b. Obblighi doganali

Con riserva delle disposizioni speciali della presente ordinanza, l'obbligo della denuncia doganale, l'obbligo di pagare il dazio e la responsabilità per reati doganali sono regolati dalla legge sulle dogane.

Art. 27

c. Altri obblighi

¹ Le imprese di trasporti aerei sono tenute ad annunciare tempestivamente all'ufficio doganale qualsiasi ritardo od anticipo sull'orario dei loro aeromobili di linea, come pure ogni volo speciale. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 22 capoverso 1.

² All'arrivo ed alla partenza dei loro aeromobili, le imprese di trasporti aerei che hanno un agente sul posto sono tenute ad adempiere gli obblighi indicati nell'articolo 22 capoversi 3 e 4. Agli equipaggi possono essere concesse facilitazioni.

³ Le imprese di trasporti aerei sono tenute a provvedere a tutti gli impianti richiesti dalla Direzione generale delle dogane nei locali di de-

posito e simili, che esse hanno affittato o costruito per le merci poste sotto controllo doganale.

⁴ Le imprese devono notificare per iscritto all'ufficio doganale dell'aerodromo i nomi e le funzioni degli impiegati che si occupano degli obblighi doganali. Solo questi impiegati possono partecipare allo sdoganamento.

⁵ Le imprese devono fornire tutte le indicazioni richieste dall'ufficio doganale sul movimento degli aeromobili e delle merci.

Capo IV. Documenti di bordo

Art. 28

Manifesto di carico

¹ Per ogni carico trasportato a mezzo d'aeromobile deve essere compilato un manifesto di carico (elenco delle merci) nel numero richiesto di esemplari. Qualora un manifesto non fosse compilato in una delle lingue ufficiali svizzere, l'ufficio doganale può esigerne la traduzione.

² Il manifesto di carico deve contenere le indicazioni seguenti:

contrassegni dell'aeromobile,

nome del comandante,

luoghi di carico e di scarico,

marche, numeri, quantità, natura, contenuto e peso lordo dei colli.

³ Una colonna dev'essere specialmente riservata alle iscrizioni ed ai bolli dei servizi doganali. Il manifesto di carico può comprendere più fogli.

⁴ Il manifesto di carico dev'essere provvisto del bollo delle autorità doganali dell'aerodromo di partenza e della firma del comandante o di un rappresentante dell'impresa di trasporti aerei.

⁵ Gli aeromobili che non abbiano alcuna merce a bordo devono, se appartengono ad un'impresa di trasporti aerei, essere provvisti di un manifesto di carico con la menzione «nihil».

Art. 29

Elenco dei passeggeri

¹ Per ogni trasporto professionale di persone mediante aeromobile deve essere compilato un elenco dei passeggeri nel numero richiesto di esemplari.

² Detto elenco deve indicare i nomi dei passeggeri, i luoghi di provenienza e di destinazione, il numero ed il peso dei bagagli registrati.

Art. 30

Altri documenti di carico

Il manifesto di carico e l'elenco dei passeggeri possono essere riuniti in un solo documento. Inoltre, per il corriere postale ed il carico di

servizio possono essere compilati elenchi speciali di carico, come bollettini di fornitura, bollettini di consegna, ecc.

Capo V. Formalità doganali

A. Arrivo e partenza

Art. 31

Arrivo

¹ Dopo l'atterramento, il pilota deve condurre senz'indugio l'aeromobile sulla parte dell'area d'imbarco designata ufficialmente come luogo per procedere alle formalità doganali. Il libro di bordo, come pure i documenti indicati negli articoli 28 a 30 devono essere consegnati immediatamente agli agenti doganali. L'ufficio doganale trattiene il numero necessario di esemplari di detti documenti.

² L'equipaggio ed i passeggeri in transito, che ripartono direttamente a destinazione dell'estero e rimangono a bordo dell'aeromobile durante lo scalo o non escono dal luogo riservato ai viaggiatori in transito, non sono soggetti ad alcuna formalità doganale; sono riservati i provvedimenti resi necessari dall'applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria o da altre prescrizioni.

³ Il carico può essere sbarcato soltanto sotto vigilanza doganale. I sigilli e i piombi apposti dai servizi doganali esteri alle porte dei vani riservati alle merci o ai bagagli possono essere tolti soltanto con l'autorizzazione degli agenti doganali. I bagagli, la merce spedita per via aerea e il corriere postale devono essere separati durante lo scarico. Dopo lo sbarco, il carico deve essere trasportato immediatamente e senza manipolazione intermedia nel magazzino merci doganale.

Art. 32

Visita e svincolamento dell'aeromobile

¹ Dopo lo scarico e spenti i motori, l'agente doganale procede alla visita dell'aeromobile. Egli è accompagnato dal comandante dell'aeromobile o da un altro membro dell'equipaggio oppure da un impiegato dell'impresa di trasporti aerei, il quale deve aprire i vani, gli armadi ed i recipienti ed eseguire tutte le manipolazioni richieste dall'agente perchè possa procedere alla visita.

² Salvo pericolo imminente, gli aeromobili non possono essere allontanati dal luogo ufficialmente designato se non con il consenso degli agenti doganali.

Art. 33

Partenza

¹ Prima della partenza, l'aeromobile dev'essere condotto per la visita sulla parte dell'area d'imbarco designata come luogo ufficiale. Da questo momento, possono salire a bordo dell'apparecchio soltanto le

persone chiamatevi dalle loro funzioni. Esse sono tenute a conformarsi alle istruzioni degli agenti doganali.

² Il carico può essere imbarcato soltanto con l'autorizzazione dell'ufficio doganale. Le merci devono essere trasportate senza manipolazione intermedia dal magazzino merci doganale all'aeromobile e caricate sotto vigilanza doganale. I vani destinati alle merci ed ai bagagli possono essere posti sotto chiusura doganale durante o dopo il carico.

³ Dopo le operazioni doganali, l'equipaggio e i passeggeri non sono più autorizzati ad entrare in contatto col pubblico.

⁴ Prima della partenza, il libro di bordo, come pure i documenti indicati negli articoli 28 a 30 devono essere consegnati all'ufficio doganale. I manifesti di carico sono vistati gratuitamente dall'ufficio doganale nel numero richiesto di esemplari. Con la restituzione dei documenti al comandante o all'impresa di trasporti aerei, le operazioni doganali sono chiuse.

B. Trattamento doganale delle merci trasportate per via aerea

I. Importazione

Art. 34

Carico trasportato per via aerea e carico di servizio
a. Collocamento sotto controllo doganale

¹ Immediatamente dopo l'arrivo, dev'essere consegnato all'ufficio doganale su modulo ufficiale l'elenco esatto di tutte le merci scaricate (distinta delle merci). In base al manifesto di carico ed alla distinta delle merci, l'ufficio mette gli invii sotto controllo doganale. A richiesta di detto ufficio, le merci devono essere pesate dalla persona soggetta all'obbligo doganale.

² I colli mancanti o in soprannumero sono iscritti come tali nella distinta delle merci. L'impresa di trasporti aerei è tenuta a domandare immediatamente schiarimenti all'aerodromo di partenza e ad esigere, per l'ufficio doganale, conferma scritta delle informazioni ricevute. I documenti mancanti devono essere inviati col prossimo aeromobile.

³ La Direzione generale delle dogane può autorizzare gli uffici doganali a rinunciare alla distinta delle merci su modulo ufficiale, purchè i manifesti di carico presentati siano scritti leggibilmente in una delle lingue ufficiali svizzere e comprendano tutte le rubriche della distinta delle merci.

Art. 35

b. Dichiarazione

¹ Le domande di sdoganamento delle merci indicate nell'articolo 34 devono essere presentate su modulo ufficiale all'ufficio doganale, entro le 48 ore successive al collocamento sotto controllo doganale. Esse devono essere corredate dei documenti giustificativi, dei permessi e

degli altri documenti richiesti per il genere di sdoganamento domandato.

² Se il traffico è perturbato da circostanze speciali, la Direzione generale delle dogane può prolungare questo termine fino a 7 giorni.

³ Gli uffici doganali sono inoltre autorizzati a concedere tale proroga nei seguenti casi:

- a. quando, per poter consegnare una dichiarazione conforme alla tariffa, il dichiarante deve informarsi presso lo speditore o il destinatario;
- b. quando i documenti o gli ordini necessari alla rispedizione o allo sdoganamento delle merci non giungono tempestivamente;
- c. quando, in seguito ad avaria o per altre ragioni analoghe, le merci devono essere esaminate da periti.

⁴ Nel caso in cui le merci non siano presentate per lo sdoganamento entro i termini prescritti, esse sono, a richiesta dell'ufficio doganale ed a spese del contribuente, sia respinte oltre il confine, sia depositate nel magazzino doganale più vicino. La Direzione generale delle dogane può autorizzare il deposito delle merci durante 12 mesi in magazzini speciali. Alla scadenza del termine di giacenza in deposito, le merci devono essere dichiarate per l'importazione, riesportate o collocate in un deposito doganale. L'impresa di trasporti aerei deve seguire le istruzioni che le sono date in proposito dall'ufficio doganale.

Art. 36

c. Altre operazioni di sdoganamento

¹ A richiesta dell'ufficio doganale, le merci depositate nel magazzino doganale o in locali speciali devono essere presentate dalla persona soggetta all'obbligo doganale nel locale o al posto di revisione dell'ufficio doganale per la visita. Le altre operazioni di sdoganamento sono regolate dalle rispettive disposizioni della legge sulle dogane e del suo regolamento d'esecuzione.

² Gli uffici doganali possono autorizzare in via eccezionale, verso pagamento delle tasse regolamentari, lo sdoganamento di talune merci fuori del magazzino doganale e del locale di visita, ma nella cinta dell'aerodromo.

³ Le merci sdoganate devono essere ritirate dal magazzino doganale al più tardi il giorno feriale successivo allo sdoganamento. La Direzione generale delle dogane può, d'intesa con il capo dell'aerodromo, disciplinare l'uscita delle merci dall'aerodromo.

Art. 37

d. Conferma dell'importazione in Svizzera

A richiesta, l'ufficio doganale vista gratuitamente un duplo del manifesto di carico per i servizi doganali esteri dell'aerodromo di partenza.

Art. 38

Bagagli

¹ Di regola, la visita dei bagagli a mano si svolge nell'ufficio doganale. Essa può, con il consenso della Direzione generale delle dogane, compiersi nell'aeromobile per i passeggeri che proseguono il loro viaggio. Trattandosi di un aeromobile appartenente ad un'impresa di trasporti aerei, l'equipaggio o gli altri impiegati dell'impresa devono avvertire i passeggeri ed invitarli a preparare i loro bagagli per la visita doganale; essi sono tenuti a secondare gli agenti doganali.

² Il passeggero od il suo mandatario devono assistere allo sdoganamento dei bagagli registrati, dichiararli, aprirli a richiesta dell'ufficio doganale, sballarne ed imballarne il contenuto e chiuderli.

II. Esportazione**Art. 39**

Sdoganamento da parte degli uffici doganali degli aerodromi

¹ Le merci devono essere annunciate all'ufficio doganale dell'aerodromo di partenza e presentate senz'indugio per lo sdoganamento. Gli invii non presentati per lo sdoganamento entro 24 ore devono essere ritirati dal magazzino doganale. L'impresa di trasporti aerei o la persona soggetta all'obbligo della denuncia sono tenute ad osservare le istruzioni date a tale proposito dall'ufficio doganale.

² Gli invii sdoganati devono essere esportati con il prossimo aeromobile disponibile in partenza per il Paese di destinazione, al più tardi entro sette giorni. In caso di forza maggiore, questo termine può essere prorogato.

³ Il controllo del carico si svolge sulla scorta del manifesto consegnato in tempo utile all'ufficio doganale dal comandante o dall'impresa di trasporti aerei. Un esemplare del manifesto è trattenuto dall'ufficio doganale.

Art. 40

Sdoganamento da parte di altri uffici

¹ La Direzione generale delle dogane può autorizzare altri uffici che non siano quelli degli aerodromi doganali a sdoganare le merci per l'esportazione.

² Ultimate le formalità d'esportazione, gli invii di cui si tratta sono posti sotto il regime degli invii in transito fino all'aerodromo di partenza.

Art. 41

Prova della esportazione effettiva

Allo scopo di controllare l'esportazione effettiva degli invii, l'ufficio doganale dell'aerodromo di partenza può esigere dalla persona soggetta all'obbligo doganale la consegna di un duplo del manifesto di cari-

co, debitamente vistato dai servizi doganali dell'aerodromo di destinazione all'estero.

III. Transito

Art. 42

Con un solo scalo

¹ Con riserva delle necessarie misure di controllo, il transito con un solo scalo, senza modificazione del carico, è esente da qualsiasi formalità doganale.

² Il trasbordo immediato del carico da bordo a bordo deve svolgersi sotto vigilanza doganale. In tal caso, gli agenti doganali fanno un'annotazione corrispondente sul manifesto di carico. Essi possono pure esigere la consegna di un nuovo manifesto per il proseguimento del viaggio.

³ La Direzione generale delle dogane può prevedere facilitazioni per il collocamento in deposito provvisorio degli invii scaricati e che devono essere riesportati entro breve tempo con un altro aeromobile.

Art. 43

Con più scali
a. Norme generali

¹ Le merci estere non sdoganate e le merci provenienti dal libero traffico interno, già trattate per l'esportazione, trasportate per via aerea da un aerodromo doganale ad un altro aerodromo doganale, sono soggette allo sdoganamento con bolletta di cauzione, in conformità delle disposizioni generali della legge sulle dogane e del suo regolamento d'esecuzione. Giunte a destinazione le merci devono essere annunciate all'ufficio doganale.

² La Direzione generale delle dogane può autorizzare il trasporto degli invii destinati allo stesso aerodromo in sacchi ufficiali; l'ufficio doganale può esigere la consegna di un elenco particolareggiato degli invii contenuti nei sacchi.

Art. 44

b. Facilitazioni per merci trasportate con aeromobili di linea

¹ Qualora le merci indicate nell'articolo 43 capoverso 1 siano trasportate da un aeromobile di linea, lo sdoganamento in transito può svolgersi in base al manifesto di carico.

² Il termine di transito è di un giorno.

³ Le imprese di trasporti aerei rispondono, di fronte all'Amministrazione delle dogane, dei dazi d'entrata relativi alle merci trasportate, calcolati secondo l'aliquota massima della tariffa doganale. È loro vietato di consegnare gli invii senza prima averli presentati all'ufficio doganale dell'aerodromo di destinazione o di uscita.

⁴ La Direzione generale delle dogane può revocare immediatamente queste facilitazioni in caso di frode o di inosservanza delle prescrizioni oppure qualora la sicurezza doganale sembri compromessa.

⁵ Tale modo di procedere è escluso per gli invii destinati agli aeroporti con ufficio doganale non occupato in permanenza.

Art. 45

Aggiunta di merci indigene

Con riserva delle misure di controllo, l'ufficio doganale può autorizzare l'aggiunta di merci provenienti dal libero traffico interno ad invii sdoganati con bolletta di cauzione.

Art. 46

Trasporto combinato via aerea - ferrovia

La Direzione generale delle dogane può, d'intesa con le imprese di trasporti interessate, emanare prescrizioni speciali per lo sdoganamento in transito delle merci trasportate per ferrovia e per via aerea.

IV. Corriere postale

Art. 47

Il trattamento doganale del corriere postale trasportato per via aerea sarà disciplinato da un regolamento speciale stabilito di comune accordo tra la Direzione generale delle dogane e la Direzione generale dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi⁶.

Capo VI. Trattamento doganale degli aeromobili, dell'equipaggiamento, dei carburanti e lubrificanti, ecc.

Art. 48

Aeromobili:
1. Norma generale

Con riserva delle eccezioni previste qui appresso, ogni aeromobile proveniente dall'estero è assoggettato, alla sua prima entrata, al dazio ed altre tasse o imposte d'importazione.

Art. 49⁷

2. Aeromobili svizzeri:
a. Sdoganamento intermedio senza documenti doganali

¹ Gli aeromobili provenienti dal libero traffico interno, esportati temporaneamente per il trasporto di viaggiatori o merci, sono oggetto di sdoganamento intermedio senza documenti doganali.

⁶ Nuova denominazione giusta l'art. 1 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU 1992 581].

⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU 1961 339).

² All'atto della reimportazione, l'ufficio doganale può esigere la prova che l'aeromobile e il suo equipaggiamento provengono dal libero traffico interno. Tale prova può essere fornita principalmente sulla scorta di certificati di sdoganamento o di contrassegni doganali.

Art. 50⁸

b. Altri aeromobili

Art. 51⁹

c. Sdoganamento con carta di passo

Gli aeromobili provenienti dal libero traffico interno esportati all'estero per esservi riparati devono essere sdoganati con carta di passo. Al ritorno in Svizzera i pezzi nuovi o sostituiti devono essere spontaneamente dichiarati per lo sdoganamento. La Direzione generale delle dogane può prevedere delle agevolazioni per gli aeromobili di linea.

Art. 52¹⁰

3. Aeromobili esteri
a. Sdoganamento intermedio senza documenti doganali

Gli aeromobili importati temporaneamente per loro uso personale e per i propri bisogni da persone domiciliate all'estero, nonché gli aeromobili importati da imprese estere di navigazione aerea per il trasporto di persone o merci attraverso il confine e poi riesportati, sono oggetto di sdoganamento intermedio senza documenti doganali.

Art. 53¹¹

b. Sdoganamento con carta di passo

Gli aeromobili esteri importati a scopo di riparazione sono sdoganati con carta di passo. I pezzi smontati e non più riesportati devono essere dichiarati per lo sdoganamento. Per gli aeromobili di linea la Direzione generale delle dogane può prevedere delle agevolazioni.

Art. 54 e 55¹²

⁸ Abrogato (i) dal n. I del DCF del 18 apr. 1961 (RU **1961** 339).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).

¹² Abrogato (i) dal n. I del DCF del 18 apr. 1961 (RU **1961** 339).

Art. 56c.¹³ Aeromobili
di Stato

Il trattamento doganale degli aeromobili di Stato è fatto conformemente alle prescrizioni speciali emanate dal Dipartimento federale delle finanze.¹⁴

Art. 57¹⁵Carburanti e
lubrificanti

¹ I carburanti e i lubrificanti che rimangono a bordo all'arrivo di un aeromobile sono ammessi in franchigia di dazio. Le quantità scaricate sono invece soggette ai dazi d'entrata.

² I carburanti liquidi immessi nei serbatoi di un aeromobile su aerodromi doganali sono esenti da dazio, qualora siano consumati:

1. da aeromobili di linea
 - a. per voli secondo orario a destinazione dell'estero;
 - b. per voli tra aerodromi svizzeri, effettuati a continuazione di un volo di linea col medesimo aeromobile proveniente dall'estero;
 - c. per voli effettuati tra aerodromi svizzeri allo scopo di sottoporre l'aeromobile a revisione o riparazione oppure di impiegarlo per un volo di linea a destinazione dell'estero;
 - d. per voli-scuola o di prova;
 - e. per la marcia sul posto dei motori.
2. per voli diretti a destinazione dell'estero, nel traffico aereo professionale non soggetto a una concessione.

Trattandosi di aeromobili esteri, la franchigia doganale è concessa unicamente se lo Stato estero usa reciprocità.

Art. 58Provviste di
viveri, di be-
vande, ecc.
a. A bordo degli
aeromobili

Con riserva delle misure di controllo, le provviste, che rimangono immutate a bordo di un aeromobile durante lo scalo, sono ammesse in franchigia doganale.

Art. 59¹⁶b. Depositi negli
aerodromi

¹ Riservati i necessari provvedimenti di controllo e di sicurezza:

- ¹³ Nuova lettera giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).
- ¹⁴ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
- ¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).
- ¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 apr. 1961, in vigore dal 1° giu. 1961 (RU **1961** 339).

- a.¹⁷ la Direzione generale delle dogane può autorizzare le imprese di trasporti aerei e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze dei depositi di provviste d'ogni genere non sdoganate, per l'approvvigionamento dei ristoranti di bordo, nonché per apprestare cibi e bevande destinati ad essere presi a bordo degli apparecchi che partono per l'estero;
- b. Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare gli esercenti degli aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza ad approntare «spacci franchi» dove i viaggiatori in partenza per l'estero possano comperare bevande spiritose, vini spumanti, prodotti da toletta e cosmetici con o senza alcool, manufatti di tabacco, il tutto esente da tasse.¹⁸

² Le persone per conto delle quali sono amministrati i depositi e gli spacci menzionati nel presente articolo, sono tenute a pagare le tasse regolamentari per ogni operazione ufficiale compiuta dal personale delle dogane in relazione a siffatti spacci e depositi.

Art. 60

Pezzi di ricambio e materiale d'equipaggiamento per aeromobili esteri

¹ I pezzi di ricambio ed il materiale d'equipaggiamento che rimangono a bordo degli aeromobili esteri sono ammessi in franchigia di dazio d'entrata. Gli agenti doganali possono controllarli in ogni tempo.

² I pezzi di ricambio ed il materiale d'equipaggiamento importati separatamente da un'impresa estera di trasporti aerei per il montaggio sui propri aeromobili, possono essere sdoganati con carta di passo. Essi possono parimente essere depositati in franchigia nei magazzini posti sotto chiusura doganale. In tali casi, i locali devono essere sistemati conformemente alle istruzioni delle autorità doganali. Il collocamento in deposito del materiale e dei pezzi di ricambio è regolato da prescrizioni speciali emanate dalla Direzione generale delle dogane.

³ I pezzi smontati devono essere esportati, sdoganati per l'importazione o depositati sotto controllo doganale.

Art. 61

Materiale per l'attrezzatura terrestre

Il materiale per l'attrezzatura terrestre importato dalle imprese estere di trasporti aerei per essere utilizzato in un aerodromo doganale, è soggetto ai dazi d'entrata. La Direzione generale delle dogane può accordare delle agevolanze.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1533).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1990 (RU 1990 1645).

Art. 62

Reciprocità

Le facilitazioni previste dagli articoli 57 a 61 sono concesse alle imprese estere soltanto se il loro Paese d'origine accorda la reciprocità alle imprese svizzere di trasporti aerei.

Capo VII. Disposizioni finali

Art. 63

Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 1950.

² A contare da questa data, tutte le prescrizioni doganali contrarie alla presente ordinanza cesseranno di avere effetto.

